



F.I.M.P.

**Federazione Italiana Medici Pediatri
Regione Veneto**



U.S.R. per il Veneto Direzione
U.S.R. per il Veneto Belluno Ufficio IV
U.S.R. per il Veneto Padova Ufficio V
U.S.R. per il Veneto Rovigo Ufficio V
U.S.R. per il Veneto Treviso Ufficio VI
U.S.R. per il Veneto Venezia Ufficio I
U.S.R. per il Veneto Verona Ufficio VII
U.S.R. per il Veneto Vicenza VIII
E p.c. Assessorato Sanità Regione Veneto

Inviata via e-mail pec

Padova, 04/03/2020

OGGETTO: certificato di riammissione degli alunni dopo 5 giorni di assenza

In merito al ripristino fino al 15 marzo della certificazione di riammissione a scuola per assenza dell'alunno superiore ai 5 giorni, si rende noto a codesta Amministrazione che, diversamente da quanto stabilito dal DPCM 25 febbraio 2020, al fine di ridurre drasticamente l'accesso ingiustificato negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e limitare in tal modo il rischio di contatto e possibile contagio, il **DPCM 01/03/2020 Art. 4 comma 1 lettera c** prevede:

c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1357_allegato.pdf) di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta della Regione Veneto rilasceranno quindi la certificazione esclusivamente per le assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a cinque giorni, antecedenti il periodo di chiusura delle scuole, e comunque emesso successivamente alla notifica all'ULSS della malattia infettiva.

Si ricorda che per assenze degli studenti, del personale docente e non docente, determinate nel periodo di chiusura obbligatoria non sussiste la necessità di documenti giustificativi e non determinano obblighi di recupero delle attività lavorative non prestate.

Ogni abuso, a giudizio di codeste organizzazioni, sarà segnalato alla autorità giudiziaria.

Si prega le Signorie Loro, al fine di prevenire i possibili disagi ad alunni e famiglie derivanti da eventuali individuali diverse interpretazioni di dirigenti scolastici periferici, di dare alla presente la massima diffusione in previsione della probabile riapertura degli accessi scolastici il 9 marzo 2020.

Cordiali saluti.

FIMP Dott. Franco Pisetta

FIMMG Dott. Domenico Crisarà

Via L. Ariosto, 16, 35128 Padova

049/8076843 fax 049&8076943

Email: veneto@fimmg.org pec: fimmg_veneto@pec.it

P.zza Insurrezione 8/b

35010 Cadoneghe (PD)

Mail: veneto@fimp.pro Pec : fimpveneto@pec.it